



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 26 DEL 17/03/2023**

**Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
AI SENSI DELL' ART. 208 E ART. 142 D.LGS. 285/1992 DEL VIGENTE CODICE DELLA
STRADA PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di marzo alle ore 13:50 si è riunita la Giunta appositamente convocata in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell'art. 41 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE FINANZE -
BILANCIO

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL' ART. 208 E ART. 142 D.LGS. 285/1992 DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 29 luglio 2010, n. 120 di riforma del codice della strada, ha modificato l' art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 relative all' attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazione al codice della strada;

Visto la legge 29 luglio 2010, n. 120 ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

• **Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. 2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, dinuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decretollegge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero



Comune di
VIGARANO MAINARDA

dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

• **Art. 142 Limiti di velocità**

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi



Comune di
VIGARANO MAINARDA

dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti;

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

- finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni; acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale,

Visto il parere n. 18/16 della Corte di Conti dell'Emilia Romagna che dispone in ogni caso l'accantonamento delle quote a favore degli enti proprietari delle strade e visto altresì il parere Corte dei Conti dell'Umbria n. 66/14;

Preso atto delle linee guida della Sezione Lombardia della Corte dei Conti approvate con delibera n. 7/2011 ai sensi della quale sono finanziabili prestazioni lavorative aggiuntive nei limiti della normativa prevista per le spese di personale;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 44/2016 con la quale sono state fornite alcune indicazioni sulle modalità di calcolo dell'importo da suddividere ai sensi dell'art. 142 D.lgs. 285/1992;

Considerato che nel bilancio di previsione le entrate derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada sono pari ad € 440.000,00, distinte come segue:

- € 60.000,00 violazioni ex art. 208 del codice della strada;
- € 380.000,00 violazione ex art. 142 del codice della strada;

Ritenuto pertanto di provvedere a quanto previsto dalla suddetta normativa;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi a termine di legge

DELIBERA

1) di prendere atto della narrativa che precede per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prevedere € 30.000,00 da destinare alla Provincia quale gestore della strada ove sono posizionali gli strumenti di rilevazione della velocità (cap. 493);

3) di destinare la restante quota calcolata al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della strada, prevista nel bilancio 2022 al cap. 270/20 per € 24.375,00 (art.208 CdS) e la quota di € 249.916,11 (art. 142 CdS) al cap. 270/40 nel senso indicato dalla normativa vigente, come di seguito riportato:

Anno 2023	Art. 208 CDS	Cap. 270/20	
Stanziament	60.000,00		



Comune di
VIGARANO MAINARDA

o			
FCDE	-	- 11.250,00	
		48.750,00	DA VINCOLARE 50%
			€ 24.375,00
minimo 25% Lettera a)	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	Cap. 1510	€ 6.100,00
minimo 25% Lettera b)	Potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni anche a mezzo acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del corpo di polizia stradale	Cap. 496	€ 20.000,00
	Pensione integrativa personale PL	Cap. 447	€ 3.500,00
		TOTALE VINCOLATO	€ 29.600,00

Anno 2023	Art. 142 CDS	Cap. 270/40	
Stanziamiento	380.000,00		
Quota Provincia	-	- 30.000,00	
FCDE	-	- 101.083,89	
		DA VINCOLARE € 248.916,11	
	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	Cap. 1510 Cap. 1490	€ 33.900,00 € 122.316,11
	Potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni anche a mezzo acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature del corpo di polizia stradale	Cap. 496 Cap. 491	€ 63.000,00 € 29.700,00
		TOTALE VINCOLATO	€ 248.916,11

4) La quota relativa al 50% della riscossione dei ruoli coattivi prevista al cap. 270/30 verrà destinata solo ad effettivo incasso della stessa e successivamente rendicontata con apposito atto in sede di approvazione del rendiconto 2023;

5) **di demandare** al Responsabile del Settore Polizia Locale l'invio – entro i termini e le modalità previste dalla legge – al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992, della relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;

6) **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;



Comune di
VIGARANO MAINARDA

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione favorevole unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO